



Diritto & Fisco

LA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
in edicola con



Le valutazioni aperte e lo studio di casi pilota all'interno dell'amministrazione finanziaria

Scudo fiscale personalizzato Rientro capitali con autodenuncia e sanzioni abbattute

DI CRISTINA BARTELLI
E STEFANO LOCONTE

Un scudo fiscale ad personam, permanente e con un costo, per il contribuente, intorno al 15%. Un rimpatrio personalizzato e discusso, a tu per tu, tra contribuente e amministrazione finanziaria. L'ipotesi è, in realtà, meno teorica di quanto appaia. Tanto che, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, il dibattito e le scelte sono aperte all'interno delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate tra chi sarebbe addirittura pronto con schemi pilota di accordi di rimpatrio capitali, con una procedura non molto dissimile da quella descritta, e chi tira il freno ponendo più di una perplessità.

Partita a scacchi

Si tratterebbe dunque di una sorta di partita a scacchi fiscale dove la prima mossa la farebbe il contribuente, con una vera e propria autodenuncia nella quale presenta e offre al fisco il suo «pentimento» e, cioè, il riportare in Italia i capitali che ad oggi sono detenuti illegalmente all'estero. A fronte di questo «do», il «des» del fisco prevederebbe l'esame della situazione e, tenuto conto della condotta collaborativa del



contribuente, la possibilità che il fisco conceda la sanatoria fissando un'aliquota di sanzione non molto dissimile da quelle previste nelle ultime edizioni dello scudo fiscale.

La leva normativa

La leva, su cui fondare questo scudo irrituale, potrebbe essere fornita dall'articolo 7 del dlgs 472/97 che prevede, nella determinazione della sanzione, di avere riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Il secondo comma prevede

poi un altro indice di valutazione: che la personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali.

Infine sulla quantificazione della sanzione si deve tenere conto del concorso di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. E l'eccezionalità potrebbe ben essere rappresentata proprio dal gesto dell'autodenuncia.

La discrezionalità dell'ufficio quindi può portare a ridurre la sanzione fino alla metà del minimo.

Porta aperta

Intanto un assist, a quella che potrebbe diventare un'au-

tostrada di regolamentazione permanente, e una spinta a far gettito, arriva dal documento di lavoro della commissione di esperti sull'anticiclaggio del ministero della Giustizia.

Nel lavoro conclusivo (si veda *ItaliaOggi* del 24/4/2013) infatti si sostengono apertamente meccanismi premiali per riportare in Italia capitali che

sono attualmente all'estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. La commissione tiene a precisare che non si parla di sanatoria ma di un pagamento delle imposte dovute con un fortissima riduzione delle sanzioni. Nel caso pilota, che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, le valutazioni sono state diverse: pagamento di una sanzione all'ingresso e conseguente ripulitura del capitale con la scelta di pagare le relative sanzioni da redditi di capitali una volta sanata la posizione.

Il profilo penale

Più delicato il discorso sotto il profilo penale: l'eventuale definizione agevolata con l'am-

ministrazione finanziaria non dovrebbe consentire, infatti, di poter anche definire la posizione sotto il profilo della sanzione penale. La sanatoria di alcuni aspetti penali può, infatti, essere prevista solo attraverso una esplicita previsione normativa che nel caso di specie, appunto, non esiste. Peraltro, dovrebbe essere compito della stessa amministrazione finanziaria, una volta acquisita la dichiarazione del contribuente di aver illecitamente detenuto dei capitali all'estero e sanata la posizione fiscale, trasmettere alla competente procura della Repubblica la notizia di reato così acquisita affinché l'ufficio giudiziario dia seguito alla sua obbligatoria attività. Appare pertanto evidente la necessità di migliorare la procedura sotto questo aspetto, pena la non appetibilità di accedere per tutti coloro che si sono responsabili in proprio dell'illecita formazione di capitali all'estero. Problema che, all'opposto, non si porrebbe per tutti coloro che ricevono tali capitali, per esempio a titolo di eredità, e che, non avendo personalmente posto in essere il comportamento penalmente rilevante, possono accedere alla regolarizzazione esclusivamente sotto il profilo fiscale e far emergere i capitali.

—© Riproduzione riservata—

SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA

Fisco, in giudizio entro 30 giorni dalla raccomandata

La tardiva presentazione della documentazione comporta l'inammissibilità

Se il ricorso è stato notificato al fisco per posta il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio scatta dalla data di spedizione della raccomandata. Non rileva, pertanto, il giorno di ricevimento da parte dell'ufficio. E la tardiva presentazione della documentazione alla commissione tributaria comporta inevitabilmente l'inammissibilità del contenzioso. Così si è espressa la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 97/3/13, resa il 17 aprile scorso. Il caso vedeva un contribuente opporsi a una cartella esattoriale da oltre 218 mila euro, recapitata a seguito di un accertamento non opposto e quindi divenuto definitivo. L'Agenzia delle entrate eccepiva però la tardività della costituzione in giudizio del soggetto. L'articolo 22 del dlgs n. 546/1992, infatti, stabilisce che il ricorrente entro

30 giorni dalla proposizione del ricorso (da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione) deve depositare in segreteria la documentazione originale e la prova dell'avvenuta notifica. Dagli atti in causa emergeva che il ricorso era stato inoltrato dal contribuente alle Entrate tramite il servizio postale in data 3 luglio 2012. La costituzione in giudizio era invece avvenuta il 18 settembre. Con un giorno di ritardo, secondo l'amministrazione finanziaria. Pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15

settembre, infatti, il 30° giorno dalla spedizione cadeva il 17 settembre. A opinione del ricorrente, invece, la costituzione era avvenuta regolarmente, poiché il «dies a quo» coincideva con il giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'ufficio. La Ctp reggiana richiama la giurisprudenza contrastante della Cassazione. La Suprema corte, infatti, da un



lato ha optato per l'interpretazione che prende a riferimento la data di spedizione (sentenza n. 20262/2004), dall'altro lato si è espressa per il gior-

no di ricevimento (sent. 12185/2008). I giudici di prime cure sposano il primo orientamento, per analogia con un'altra disposizione del dlgs n. 546/1992, vale a dire l'articolo 16. «Sillogeticamente», chiosano i giudici emiliani, «deve concludersi che i 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono dalla spedizione della raccomandata da parte dell'ufficio. Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del contribuente a risarcire alle Entrate le spese del giudizio».

Valerio Stroppa

—© Riproduzione riservata—



Il testo della sentenza è sul sito www.italiaoggi.it/ documenti